

	N. di repertorio del	
	<b>SCRITTURA PRIVATA</b>	
	per i lavori di <<Recupero a bivacco di ex annesso presso Loc. i Diacci" nel	
	Comune di Palazzuolo sul Senio>>.	
	L'anno duemiladodici, il giorno ____del mese di _____in Borgo San Lorenzo (FI),	
	Via Togliatti n. 45, sede dell'Unione Montana del Comuni del Mugello	
	<b>SONO COMParsi</b>	
	- Sig. ...., il quale interviene in questo “Atto”, ai sensi dell’art.107	
	comma 3 lettera c) del D.Lgs.267/2000, in rappresentanza e per conto dell'Unione	
	Montana del Comuni del Mugello - codice fiscale n. 03251040485 - che nel contesto	
	dell’ “Atto” verrà chiamata per brevità anche “Unione”, o “Appaltante” o	
	“Committente”;	
	- Sig. .... nato a ..... il ....., il quale dichiara	
	di intervenire non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante e	
	Amministratore unico della Ditta ..... con sede legale a	
	.....Via ..... P.I. n..... (in	
	seguito più brevemente denominato “Ditta” o “impresa” o “Appaltatore”) iscritta al	
	Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Di ....., come risulta dal	
	certificato camerale, rilasciato in data .....	
	<b>PREMESSO</b>	
	- che con determinazione 151 del 31/07/2011 veniva approvato il progetto esecutivo	
	dei lavori in oggetto e determinata la modalità di scelta del contraente;	
	- che con determinazione n. ____ in data _____ è stato affidato alla stessa	
	Ditta con il ribasso offerto del ____ per il corrispettivo di Euro ____ (____),	
	oltre IVA nella misura di legge.	
	1	

	- <b>che</b> l'Appaltatore ha presentato ai sensi del DPCM 11/5/1991 n°187 le	
	dichiarazioni/comunicazioni circa la composizione societaria e quant'altro previsto	
	dal richiamato decreto.	
	- <b>che</b> l'Appaltatore e il Responsabile del procedimento, hanno sottoscritto, in data	
	odierna, ai sensi dell'art.106 c.1 del DPR n. 207/2010, il verbale dal quale risulta	
	che sussistono le condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del	
	presente Atto;	
	- <b>che</b> risulta acquisito il certificato di iscrizione dell'Appaltatore alla Camera di	
	Commercio I.A.A. di Firenze, datato _____ , dal quale risulta che nulla osta ai	
	fini dell'art.10 della Legge n. 575/1965;	
	<b>TUTTO CIÒ PREMESSO</b>	
	le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la	
	precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto,	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	<b>ART. 1 – Premesse, definizioni e chiarimenti</b>	
	1. Le premesse sono parte integrante del presente Atto, costituendo il presupposto di	
	fatto e di diritto su cui si è formato il consenso delle parti.	
	2. Nell'articolato che segue, per "D.Lgs." si intende la Decreto Legislativo n.	
	163/2006; per "Regolamento" o "RG" si intende il Regolamento ex art.5 del	
	D.Lgs 163/2006 approvato con DPR n. 207/2010; per "CGA" si intende il	
	"Capitolato generale di appalto", approvato con DM n. 145/2000; per "CSA"	
	si intende il "Capitolato speciale di appalto" costituente parte integrante del	
	presente contratto – anche se materialmente non allegato- ai sensi dell'art. 43,	
	1°, 2° e 3° comma del RG e dell'art.137 c.1 del RG; per "PS" si intende il	
	"Piano di sicurezza e coordinamento" costituente anch'esso parte integrante	
	2	

	del contratto – anche se materialmente non allegato – a norma dell’art.131 c.3	
	del D.Lgs.; per “RP” si intende il Responsabile unico del procedimento ai	
	sensi dell’art.10 D.Lgs.163/06; per “DL” si intende il Direttore dei lavori (per	
	D.L. s’intende la Direzione Lavori).	
	<b>ART. 2 – Consenso e Oggetto</b>	
	1. L’Appaltante, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore che, come	
	sopra rappresentato, accetta, l’appalto dei lavori di <<Recupero a bivacco di ex	
	annesso presso Loc. i Diacci" nel Comune di Palazzuolo sul Senio >>, di cui al	
	progetto esecutivo approvato con determina della Unione del Mugello n. 151 del 31	
	luglio 2011.	
	<b>ART. 3 – Prezzo dell’appalto</b>	
	1. L’appalto di cui al presente contratto è stabilito con corrispettivo a corpo come da	
	Lettera d’invito alla procedura di gara.	
	2. Il prezzo contrattuale dell’appalto è di <b>Euro</b> ____, di cui <b>Euro</b> ____per le	
	lavorazioni (a seguito del ribasso generale e unitario di __% offerto in sede di gara	
	sul prezzo a base d’asta), ed <b>Euro</b> ____per gli oneri di sicurezza da non	
	assoggettare al ribasso.	
	3. Il prezzo contrattuale d’appalto come sopra specificato deve ritenersi	
	comprensivo, oltre di tutte le spese e di tutti gli oneri dettagliatamente elencati a	
	carico dell’appaltatore nel CGA ed all’art. 32 del RG, ed al successivo art.10 del	
	presente contratto, di tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola	
	d’arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori	
	compresi le soggezioni, i vincoli e gli altri oneri connessi all’attraversamento di aree	
	urbanizzate; nonché di quanto connesso all’obbligo di mantenere in esercizio ed in	
	perfetta efficienza, con propri interventi di surrogazione, i servizi e le attività che	
	3	

	potranno essere perturbati dall'esecuzione delle opere in oggetto, coordinando e	
	concordando gli eventuali interventi con tutti gli enti erogatori dei servizi stessi;	
	nonché infine di tutti gli oneri e i costi previsti dal PS.	
	4. Il prezzo complessivo d'appalto di cui al precedente punto 2, si intende accettato a	
	proprio rischio dall'Appaltatore che, in base a propria valutazione degli elaborati	
	progettuali e ad esame dei luoghi e delle altre condizioni e circostanze che possono	
	avere influito su di esso lo ha giudicato – complessivamente e nelle sue componenti	
	– conveniente e tale da consentire l'offerta di ribasso rimessa (per la componente di	
	detto prezzo assoggettabile a ribasso).	
	5. Detto prezzo deve intendersi “chiuso”, ai sensi dell'art.133 c.3 del D.Lgs., salvo	
	le limitate ipotesi di revisione ivi previste.	
	6. Il corrispettivo del contratto, come sopra specificato, viene dichiarato sin d'ora	
	suscettibile di variazioni, in conseguenza di eventuali diminuzioni aggiunte o	
	modificazioni – ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. e art.161 del RG – che potranno	
	essere apportate rispetto al progetto e alla previsione di spesa originale, in forza	
	dell'obbligo dell'Appaltatore di soggiacere allo “ius variandi” del Committente nei	
	limiti del quinto in più o in meno dell'importo di appalto e nel rispetto di quanto	
	previsto all'art.161 del Regolamento.	
	7. I prezzi di contratto su previsti sono sempre al netto dell'imposta sul valore	
	aggiunto (IVA).	
	<b>ART. 4 – Varianti e nuovi prezzi</b>	
	1. In corso di esecuzione i lavori potranno variare in più o in meno, a norma delle	
	disposizioni legislative e regolamentari vigenti.	
	2. In relazione all'eventualità di dover procedere al concordamento di nuovi prezzi,	
	le parti, in relazione alla previsione di cui all'art.161 c.6 e 163 c.1 lett. a) del RG,	
	4	

	convengono di accettare quale “listino corrente dell’area interessata”, di cui	
	all’art.32 c.1 RG, il prezziario dell’ultimo “Bollettino degli Ingegneri della	
	Provincia di Firenze” pubblicato, assoggettando i valori ivi rappresentati – depurati	
	dalla percentuale d’incidenza degli oneri di sicurezza da individuarsi come appresso	
	– ad un abbattimento in ragione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara	
	dall’Appaltatore.	
	3. Le stesse modalità e gli stessi termini dell’abbattimento in misura pari a quella del	
	ribasso d’asta, intervengono altresì quando bisogna ricorrere ai valori del Bollettino	
	per individuare eventuali nuovi prezzi per l’effettuazione di lavori in economia,	
	anche fuori contratto.	
	4. Ogni qualvolta è necessario ricorrere ai valori del Bollettino, la percentuale	
	d’incidenza dei costi di sicurezza, è individuata convenzionalmente in quella	
	comune alle lavorazioni appartenenti alla “categoria di lavori” più attinente tra	
	quelle previste ed elencate nella prima parte del CSA.	
	5. Per la quantificazione del costo (di sicurezza) l’aliquota percentuale come sopra	
	individuata è applicata al prezzo del Bollettino prima di effettuare l’abbattimento.	
	6. Ogni qualvolta l’Appaltante approvi (o disponga anche per iniziativa del DL)	
	variazioni in aumento delle lavorazioni o forniture, va stabilito un correlativo	
	aumento dei giorni di esecuzione. Qualora l’Appaltatore non condivida l’indicazione	
	a riguardo del DL, l’aumento dei giorni di esecuzione è convenzionalmente stabilito	
	in una misura proporzionale (e quindi percentualmente pari) all’aumento	
	dell’importo contrattuale dei lavori causato dalla variante.	
	7. Il Committente ha diritto di far demolire a spese dell’impresa, o a suo danno se	
	inottemperante, le opere eseguite in contravvenzione al divieto di variante, a norma	
	dell’art.134 c.1 del RG. E’ fatta salva ai sensi dell’art.10 c. 1 del CGA la diversa	
	5	

	valutazione del RP, che a norma del presente contratto è facoltizzato, su richiesta	
	dell'Appaltatore, ad acquisire al patrimonio del Committente gratuitamente l'opera	
	non autorizzata, senza cioè riconoscere all'Appaltatore alcunché a titolo di rimborso,	
	compenso e/o indennizzo, neanche a ragione dell'arricchimento senza causa ricevuto	
	dall'Appaltante .	
	<b>Art. 5 – Contabilizzazione dei Lavori e riscossione dei pagamenti</b>	
	1. La prima rata di acconto è pagabile nella misura del 50% dell'importo originario	
	(o variato) dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che il credito liquido	
	raggiunto dall'Appaltatore sia superiore a detta percentuale.	
	La seconda rata di acconto, che precede la rata di saldo, è pagabile, qualunque sia la	
	somma alla quale possa ascendere, in occasione del certificato di ultimazione lavori	
	e con decorrenza dalla relativa data.	
	2. L'Appaltatore dichiara che autorizzati a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di	
	cui al presente atto – fino a diversa notifica ai sensi dell'art.3 c.2 del DM n.	
	145/2000 – è il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice.	
	3. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa possono essere inviati dal Committente	
	indistintamente alla sede legale dell'Appaltatore, ovvero al domicilio eletto ai sensi	
	dell'articolo che segue.	
	4. I pagamenti sono effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere	
	dell'Appaltante. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà	
	essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente Ufficio Ragioneria	
	dell'Appaltante e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.	
	5. Per quanto riguarda la tenuta della contabilità dei lavori – al fine di dare concreto	
	contenuto alla facoltà di utilizzo di programmi informatici prevista dall'art.180 c.7	
	del DPR 207/10 – le parti convengono espressamente ed accettano che i documenti	
	6	



	possono essere variati dalla parte che ne ha interesse in qualsiasi momento con	
	efficacia dal ricevimento della relativa Raccomandata R. R. da parte dell'altro	
	contraente.	
	<b>ART. 7 – Parti integranti del contratto e programma di esecuzione</b>	
	1. L'appalto viene concesso dal Committente, ed accettato dall'Appaltatore, sotto	
	l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui	
	alle disposizioni del CGA richiamate espressamente dal presente atto, nonché delle	
	condizioni e modalità di cui a seguenti documenti – salvo quelli redatti	
	dall'Appaltatore – facenti parte integrante del progetto esecutivo approvato con la	
	determina dirigenziale: 1) <i>C.S.A.</i> ; 2) <i>Elenco prezzi unitari</i> ; 3) <i>Computo metrico</i>	
	<i>estimativo</i> ; 4) <i>Elaborati grafici progettuali</i> ; 5) <i>Piano di sicurezza e</i>	
	<i>Cronoprogramma</i> ;	
	2. I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Committente, unitamente	
	alla su richiamata determina di approvazione del progetto, si intendono – insieme al	
	CGA – accettati dalle parti e facenti parte integrante del contratto, anche se non	
	materialmente ad esso allegati.	
	3. Con riferimento alla data di partenza eventualmente indicata nel	
	“Cronoprogramma”, le parti riconoscono e convengono che essa è puramente	
	esemplificativa e che pertanto la stessa e tutte le altre date ivi indicate vanno	
	riparametrate alla luce della data effettiva di inizio lavori che è - a norma del	
	presente contratto – quella del verbale di consegna.	
	4. Qualora rispetto ad uno stesso elemento progettuale uno o più dati contenuti in un	
	elaborato non coincidano o siano in contrasto con quelli contenuti in altro elaborato	
	del progetto, le parti espressamente convengono preliminarmente che i contenuti	
	degli elaborati progettuali costituenti parte integrante del contratto prevalgono	
	8	



	rispetto ai contenuti degli altri elaborati; in secondo luogo quando il contrasto riguarda elaborati che sono entrambi parte integrante del contratto, l'ordine di prevalenza è determinato come segue: 1° Elaborati grafici, 2° Elenco prezzi , 3° CSA (seconda parte).	
	5. Qualora invece nell'esecuzione di un intervento o di una lavorazione, ovvero nell'ordinazione o messa in opera di una fornitura, il dato progettuale appaia non univoco o comunque suscettibile di differente applicazione/esecuzione, è fatto preciso obbligo all'Appaltatore di interpellare preliminarmente il DL per avere specificazione e chiarimento dell'intento progettuale eventualmente non trasparente o non inequivocabilmente emergente dagli elaborati del progetto.	
	6. Successivamente alla stipula del contratto, le modifiche del PS, ovvero del "Piano operativo di sicurezza", se non essenziali, possono essere direttamente concordate dal Coordinatore per la sicurezza o dal DL con il Direttore del cantiere o con il Direttore tecnico dell'impresa. Per "non essenziali" si intendono le modifiche che non comportano una spesa superiore alla metà dell'importo complessivo originario previsto per gli oneri di sicurezza.	
	7. L'Appaltatore si obbliga a presentare, a norma dell'art.43 c.10 del RG, all'Appaltante il proprio programma di esecuzione dei lavori, ancorché non costituisca a norma di RG parte integrante del contratto.	
	8. Il programma di cui sopra, che l'Appaltatore deve presentare prima dell'inizio dei lavori (e quindi a norma del presente contratto non oltre il giorno successivo a quello di consegna degli stessi), oltre alle funzioni previste dal citato art.43 del RG, è pertanto finalizzato in forza delle presenti statuizioni contrattuali a verificare la regolarità della progressione dei lavori.	
	9. Qualora il programma non venisse presentato tempestivamente e comunque entro	
	9	

	il termine massimo del decimo giorno successivo alla data del verbale di consegna,	
	l'Appaltatore è automaticamente sanzionato con l'assoggettamento ad una penale	
	convenzionalmente stabilita in un importo pari al 5 per mille dell'importo	
	contrattuale.	
	10. Scaduto il termine ultimativo di cui sopra, per tutto il tempo ulteriore di	
	inottemperanza dell'obbligo da parte dell'Appaltatore, verrà assunto a riferimento in	
	ordine alla progressione dei lavori (ed in particolare in ordine alla individuazione	
	delle scadenze temporali intermedie di realizzazione dei singoli interventi e delle	
	relative sub fasi), quanto previsto nel cronoprogramma predisposto e approvato	
	come elaborato progettuale da parte dell'Appaltante.	
	11. Resta comunque convenuto che qualora le previsioni contenute nel programma	
	esecutivo (tempestivamente o tardivamente) presentato dall'Appaltatore risultassero	
	a parere del DL inattendibili ed inadeguate, questi ha facoltà di ordinare	
	all'Appaltatore l'esecuzione di determinati interventi e/o sub fasi e/o specifiche	
	lavorazioni a scadenze differenti da quelle previste nel programma presentato. In	
	assenza di detti ordini il programma si considera accettato dall'Appaltante.	
	<b>ART. 8 – Rimando ad altre disposizioni</b>	
	1. Per quanto riguarda la disciplina degli istituti e delle materie sottoelencati – fatte	
	salve le eventuali disposizioni integrative e/o specifiche esplicitamente previste	
	dal presente contratto – si rimanda espressamente ai relativi articoli e commi del	
	CGA e del RG, che qui per comodità di lettura sono indicati a fianco di ciascuno	
	istituto/materia:	
	Disciplina e buon ordine dei cantieri art.6 (CGA) / Tutela dei lavoratori e ritenuta	
	dello 0,5% art.4 (RG) / Riconoscimento a favore dell'appaltatore per la ritardata	
	consegna dei lavori art.157 (RG) / Obbligo di esecuzione delle varianti art.161 c. 12	
	10	

	e c. 13 (RG) / Determinazione del quinto d’obbligo varianti in aumento art.161 c. 14	
	e c. 15 (RG) / Danni art.165 (RG) / Accettazione qualità e impiego materiali art.167	
	(RG) / Provvista materiali art.16 (CGA) / Sostituzione dei luoghi di provenienza del	
	materiale art.17 (CGA) / Difetti di costruzione art.18 (CGA) / Verifica nel corso di	
	esecuzione i lavori art.19 (CGA) / Compensi per danni di forza maggiore art.166	
	(RG) / Sospensione e ripresa dei lavori artt.159 e 160 (RG) / Proroghe alla scadenza	
	per ultimazione art.159 (RG) / Durata giornaliera dei lavori art.27 (CGA) /	
	Valutazione dei lavori in corso d’opera art.180 (RG) / Termini di pagamento art.143	
	(RG) / Interessi per ritardato pagamento art.144 (RG) / Forma contenuto e	
	definizione delle riserve art.191 (RG) / Proprietà oggetti ritrovati art.35 (CGA) /	
	Proprietà materiale di demolizione art.36 (CGA) / Spese per le visite di collaudo	
	art.224 (RG)	
	<b>ART. 9 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie</b>	
	1. L’“Appaltatore” conferma di essere in regola con le norme che disciplinano il	
	diritto al lavoro dei disabili.	
	<b>Art.10 – Oneri a carico dell’Appaltatore</b>	
	1. Oltre a tutti gli oneri e le spese previste a carico dell’Appaltatore dal Capitolato	
	Generale vigente e dal presente atto, sono altresì a suo carico tutti gli oneri, spese e	
	adempimenti qui elencati – a titolo meramente esemplificativo e perciò non	
	esaustivo nei 32 punti di cui all’allegato (ALL/1 sottoscritto dalla parti e	
	conservato agli atti nella documentazione dell’Ufficio) – oneri e spese che si	
	intendono tutti compensati nel prezzo complessivo del contratto.	
	2. L’Appaltatore conferma e dà esplicitamente atto con la sottoscrizione del	
	presente contratto che di tutti i suddetti oneri ed obblighi speciali di cui all’allegato	
	(ALL/1) è stato tenuto debito conto nell’offerta di ribasso e pertanto non potrà	
	11	

	avanzare a tale riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso.	
	3. Quando l'Appaltatore non adempia anche ad uno soltanto degli obblighi e oneri	
	esemplificativamente elencati nell'allegato, l'Appaltante ha diritto – previa diffida	
	scritta e restando questa senza effetto – di provvedere direttamente e d'ufficio ad	
	anticipare la spesa necessaria, trattenendo a titolo di rimborso delle somma	
	anticipate un importo equivalente a carico del primo pagamento utile successivo da	
	effettuare a favore dell'Appaltatore ovvero incamerando per un importo	
	equivalente parte della cauzione definitiva.	
	4. Qualora invece l'obbligo o onere dell'Appaltatore non riguardi una obbligazione	
	pecuniaria, l'inottemperanza nonostante diffida dà luogo all'applicazione di penali	
	da un minimo dello 0,1 per mille ad un massimo dell'1 per mille dell'importo	
	contrattuale a seconda della gravità e recidività della trasgressione o	
	inottemperanza, fermo restando che in caso di persistente recidiva ovvero quando	
	la trasgressione o inottemperanza rivesta il carattere di grave inadempimento delle	
	obbligazioni contrattuali, l'Appaltante può procedere alla risoluzione a norma	
	dell'art.136 del D.Lgs. 163/06.	
	5. La valutazione sulla gravità della trasgressione/inottemperanza ai fini di graduare	
	la misura della penale dallo 0,1 all'1 per mille è ad insindacabile discrezione	
	dell'Appaltante.	
	<b>ART. 11 – Tempo per inizio ed ultimazione lavori e penali</b>	
	1. I lavori di cui al presente contratto devono iniziare a far corso dal giorno	
	successivo a quello della data del verbale di consegna e devono essere ultimati	
	entro e non oltre n° 120 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di	
	consegna dei lavori. La penale per ogni giorno di ritardo è pari all'1 per mille	
	dell'importo del corrispettivo complessivo quale risulta dall'art.3 c. 2 del presente	
	12	

	contratto, salvo che quest'ultimo non risulti modificato a causa di varianti o	
	aggiunzioni in corso d'opera, nel qual caso la base di riferimento diventa l'importo	
	del corrispettivo conseguente a dette variazioni.	
	2. Ai fini della modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 che	
	precede si rimanda espressamente a quanto disposto dagli articoli 159 e 145 del	
	RG, con l'integrazione di quanto espressamente previsto dai commi che seguono.	
	3. Qualora i lavori inizino con ritardo superiore a 30 giorni, ovvero – se pur iniziati	
	tempestivamente o con ritardo inferiore a 30 giorni – successivamente	
	disattendano le scadenze previste dal programma esecutivo dei lavori incorrendo in	
	ritardi superiori a 30 giorni, l'Appaltante può comminare (anche prima	
	dell'ultimazione dei lavori) per i giorni risultanti di ritardo rispetto alle scadenze	
	programmate, la penale giornaliera dell'1 per mille di cui sopra, incamerando il	
	relativo importo dalla cauzione definitiva ovvero trattenendolo dal primo	
	pagamento utile successivo da effettuare a favore dell'Appaltatore.	
	4. Le penali comminate e riscosse in corso d'opera sono una mera anticipazione	
	del sanzionamento del ritardo esecutivo normalmente irrogato ad opera ultimata.	
	Pertanto dopo l'ultimazione dei lavori, gli importi incamerati o trattenuti	
	anticipatamente a carico dell'Appaltatore vanno assoggettati a conguaglio (in più o	
	in meno) in relazione al ritardo effettivamente maturato al momento della	
	ultimazione dei lavori.	
	Il conguaglio in sede di conto finale deve tener conto anche dell'eventuale	
	modifica della base di riferimento dell'aliquota giornaliera, qualora l'importo	
	contrattuale abbia conseguito modifiche per varianti o aggiunzioni	
	successivamente al momento di applicazione della penale.	
	5. L'ipotesi di anticipazione dell'effetto sanzionatorio per ritardi nella esecuzione	
	13	



	- mancata presentazione e/o aggiornamento del programma dei lavori entro 10	
	giorni dalla data indicata dal Direttore dei Lavori;	
	- mancato riscontro ad eventuali riunioni operative fissate dall'Ufficio di	
	direzione Lavori;	
	- mancato riscontro ad eventuali indicazioni dettate dalla Direzione lavori in	
	termini di adempimenti in materia di sicurezza.	
	Dette penalità verranno applicate e detratte dal primo utile stato d'avanzamento	
	lavori.	
	<b>ART. 12 – Subappalto</b>	
	1 L'affidamento dei lavori in subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni	
	regolamentari e di legge vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto. I	
	subcontratti stipulati dall'Appaltatore che ai sensi dell'art.118 c.11 del D.Lgs.	
	163/2006 non vanno considerati subappalti ai fini del su citato art.118, devono	
	comunque essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore al DL. E'	
	considerata tempestiva la comunicazione fatta pervenire al DL prima che gli	
	addetti di dette imprese subappaltatrici inizino ad operare in cantiere.	
	2. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno	
	effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla	
	data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con	
	l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.	
	<b>ART. 13 – Cauzione definitiva e polizza assicurativa</b>	
	1. L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha	
	costituito, ai sensi dell'art.123 del RG, cauzione definitiva di Euro	
	_____ (pari al _____) a mezzo di polizza fidejussoria n.	
	_____, agli atti della Committente.	
	15	

	Tale cauzione verrà svincolata con le modalità previste dal D.Lgs. e dal RG e	
	allorché interverranno le condizioni ivi previste.	
	2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore” e comunque	
	di mancato suo rispetto di adempimenti, oneri o obblighi previsti dal presente atto,	
	il “Committente” avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.	
	3. L'“Appaltatore” dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli	
	sarà prefissato, qualora il “Committente” abbia dovuto, durante l'esecuzione del	
	contratto, valersi in tutto o in parte di essa.	
	4. L'Appaltatore ha altresì prodotto, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs 163/2006:	
	a) polizza assicurativa RCT per responsabilità civile per danni causati a terzi nel	
	corso dell'esecuzione dei lavori con un minimo di 500.000 euro, sotto la cui	
	copertura rientra il periodo che andrà dalla consegna dei lavori fino alla data di	
	emissione del collaudo provvisorio (si dà atto che copia della polizza n.	
	_____del _____rilasciata dalla _____ è agli atti della	
	Committente); b) polizza assicurativa CAR che copra i danni subiti dalla Stazione	
	appaltante a causa del danneggiamento/distruzione totale o parziale di impianti o	
	opere, anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un	
	minimale pari a 200.000 euro (si dà atto che copia della polizza n.	
	_____del _____rilasciata dalla _____ è agli atti della	
	Committente);	
	5. Il pagamento della rata di saldo – da effettuarsi entro 90 giorni dall'emissione del	
	CRE – è subordinato al previo rilascio da parte dell'Appaltatore di garanzia	
	fideiussoria (per importo pari a detta rata maggiorata degli interessi legali), a norma	
	dell'art.235 c.2 (e dell'art.124 c.3) del DPR 207/10.	
	<b>ART. 14 – Collaudo e C.R.E.</b>	
	16	



	1. Trattandosi di lavori al di sotto di € 1.000.000è previsto il rilascio di certificato di regolare esecuzione in sostituzione nel certificato di collaudo.	
	2. Il C.R.E. dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla data del certificato di ultimazione delle opere appaltate. I giorni occorrenti all'Appaltatore per rifare, sistemare, sostituire, completare o comunque migliorare lavorazioni ritenute inadeguate o insufficienti dal DL sospendono per un equivalente periodo di tempo il termine di cui sopra.	
	3. E' in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento e la consegna parziale o totale delle opere a quel momento già eseguite.	
	4. In tal caso si provvederà a forme di collaudazione parziale (o di certificazione di regolare esecuzione) per le sole opere da usare.	
	5. Se il C.R.E. non viene approvato entro due mesi dalla sua emissione e salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dell'impresa, l'Appaltatore ha diritto alla restituzione delle somme depositate a titolo di cauzione, di ritenute, ecc. salvo sue responsabilità in sede di accertamento della regolare esecuzione dell'opera.	
	<b>ART. 15 – Definizione delle controversie. False dichiarazioni. Foro competente</b>	
	1. È fatto espresso divieto di ricorrere all'arbitrato per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione (o in connessione) del presente contratto d'appalto. Nessuna controversia a contenuto economico patrimoniale derivante dall'esecuzione del contratto può essere tradotta in giudizio dall'Appaltatore, se non è stata previamente oggetto di riserva ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali; fermo restando che a norma dell'art.240-bis del D.Lgs. 163/2006, le domande giudiziali riguardanti pretese oggetto di riserva non possono essere	
	17	



	1. La Ditta appaltatrice è formalmente obbligata, giusta le previsioni recate dall'art.	
	3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi	
	finanziari relativi al presente appalto utilizzando allo scopo un apposito conto	
	corrente dedicato.	
	2. A tal fine si specifica che il numero di conto corrente dedicato alla bisogna è il	
	seguito _____ e risulta acceso presso _____ – Ag. _____ e che il	
	soggetto deputato ad operare su tale conto corrente è il sottoscrittore del presente	
	atto.	
	<b>ART. 18 – Spese contrattuali</b>	
	1. Sono a carico dell’ “Appaltatore”, ai sensi dell’art.139 del RG e dell’art.8 del	
	CGA, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e	
	registrazione, compresi i diritti di segreteria, con la sola eccezione dell’I.V.A. che	
	rimane a carico del Committente.	
	Il presente atto occupa pagine n. 18 intere e parte della n. 19 fin qui.	
	Letto, approvato e sottoscritto:	
	per l'Unione Montana dei Comuni del Mugello: Sig. _____	
	per l'Impresa: Sig. _____	
	19	